SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1962

(134ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » **(1763)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 2348, 2351, 2352, 2354
BERGAMASCO 2353
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2352, 2354
GIACOMETTI 2354
OLIVA, *relatore* . 2348, 2351, 2352, 2353, 2354
RUGGERI 2351, 2852, 2353, 2354

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » **(1834)** (*D'iniziativa dei deputati De Cocci e Belotti*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2354, 2357
MARIOTTI 2356
RODA . . . . . *Pag.* 2355
SPAGNOLLI, *relatore* 2355, 2356

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » **(1836)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2357, 2359, 2361
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2359, 2361
MARIOTTI 2359
MOTT 2359
PARRI 2359
RUGGERI 2359, 2361
SPAGNOLLI, *relatore* 2357, 2359, 2361

« Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » **(1857)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 2362
PARATORE 2362
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2362
SPAGNOLLI, *relatore* 2362

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertola, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (1763) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore.* Desidero, prima di entrare nel merito del disegno di legge, richiamare l'attenzione dei colleghi su un problema che si pone di fronte a noi ogni qualvolta discutiamo disegni di legge già approvati dalla Camera, e cioè se, in linea di principio, ci si debba orientare verso una approvazione del testo della Camera, o se si debba entrare nel merito di eventuali emendamenti, con conseguente prolungamento dell'*iter* legislativo.

Dico questo perchè la categoria, diciamo così, ufficialmente rappresentata, degli ufficiali giudiziari in funzione sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo della Camera per poter rapidamente disporre dei benefici ivi previsti, mentre il gruppo degli ufficiali giudiziari in pensione lamenta una certa insufficienza o non completa equità del trattamento loro usato. E mi fermo subito su questo punto.

Con la legge 11 aprile 1955, n. 380, modificata dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87, gli ufficiali giudiziari sono stati avvicinati alla condizione dei dipendenti degli enti locali mentre prima si potevano configurare come degli assuntori di un pubblico servizio. Tale posizione si rifletteva anche sul loro trattamento di quiescenza, regolato da una combinazione di istituti tra previdenziali e assicurativi: esso dipendeva, infatti, non soltanto dagli anni di servizio prestati, ma anche dai contributi pagati e dall'età in cui l'interessato andava in pensione, considerandosi in particolare il limite di settanta anni.

Il disegno di legge ha inteso di riformare tutto il sistema pensionistico, unificando i vari tipi di trattamento di quiescenza, dando importanza soprattutto all'anzianità di servizio raggiunta e precisamente stabilendo, con gli articoli 2 e 5, che la pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita, oltre che dalla rendita vitalizia in corrispondenza del servizio utile, anche da una rendita vitalizia fissa di lire 78.000. Queste 78.000 lire costituiscono una indennità integrativa che è uguale per tutti.

La tabella allegata al disegno di legge, partendo da una base di circa 9.000 lire annue di rendita vitalizia per un anno utile, arriva a 1.320.000 lire di rendita vitalizia per cinquant'anni utili.

Fin qui, nulla da osservare, nel senso che la categoria ha accettato la misura della indennità e oggi insiste per avere l'approvazione del nuovo trattamento.

Ora, cosa è avvenuto? Il nuovo trattamento si basa su un aumento dei contributi che gli interessati versano alla Cassa pensioni. Tale aumento è previsto all'articolo 12, dove si dice: « I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11

aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, rispettivamente ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500 ».

Mi è stato dato atto, dall'amministrazione della Cassa pensioni, che queste cifre sono state fissate in misura tale da rendere possibile il corrispondere retroattivamente le pensioni, adeguate al nuovo metodo di trattamento, a partire dal 1° gennaio 1960, cioè dall'epoca dalla quale gli ufficiali giudiziari hanno cominciato a godere di un trattamento similare a quello dei dipendenti statali.

Quindi, arriviamo in ritardo per quanto riguarda l'incasso dell'aumento dei contributi, mentre delle nuove pensioni beneficerebbe anche la categoria di coloro che sono già in pensione a partire dal 1° gennaio 1960, e si avrebbe in tal modo una equiparazione di trattamento di tutti gli ufficiali giudiziari nel nuovo stato giuridico che è stato loro concesso.

Il presente disegno di legge, approvato alla Camera il 10 novembre 1961, ci è stato inviato con sollecitudine nella speranza che noi potessimo approvarlo prima della fine del 1961, ma siamo invece ormai ad un mese dall'inizio del 1962 e ciò significa che, ove si lasciasse inalterata la dizione dell'articolo 12 per quel che riguarda la decorrenza del l'aumento, la Cassa pensioni verrebbe a perdere l'importo dell'aumento stesso per l'anno corrente.

È questa una prima ragione per cui il vostro relatore rileva la necessità imprescindibile di un ritorno alla Camera del disegno di legge con una modifica al primo comma dell'articolo 12 intesa a sostituire le parole « a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge », con le altre « a partire dal 1ª gennaio 1962 ».

Se si è d'accordo su tale modifica, che farebbe superare le preoccupazioni di ritardare l'*iter* del provvedimento stesso, mi permetterei di prospettare l'opportunità di ulteriori modificazioni.

Faccio innanzitutto rilevare che laddove si mantenesse la dizione attuale che riguarda la decorrenza dell'aumento dei contributi, avremmo un'incongruenza nell'articolo 16, che prevede la copertura, in quanto (mentre l'aumento delle pensioni andrebbe a carico della Cassa pensioni) questa legge prevede la copertura del maggior onere che lo Stato, come datore di lavoro, dovrebbe sopportare per il primo semestre 1962 a causa dell'aumento dei contributi. Occorre tener presente che su una somma di 235.000 lire annue il personale pagherebbe appena, secondo le varie graduazioni, 30, 40, 50, 60, 70 mila lire, grosso modo. La maggior parte del contributo sarebbe a carico dello Stato. Va ricordato, infatti, che i contributi alla Cassa pensioni, fino al 1955 furono limitati a 1.200 lire annue e che da quell'anno furono portati a 120.000 lire annue. Di questa somma lo Stato pagava 80.000 lire e il prestatore d'opera, in media, 40.000, cioè lo Stato sosteneva i due terzi della spesa.

Con la nuova disciplina lo Stato, sia pure attraverso un aumento notevole, viene a pagare i tre quarti della contribuzione annua. Quindi l'articolo 16, nel prevedere 142 milioni e mezzo di maggior onere per lo Stato, intende riferirsi a quel maggior contributo che lo Stato dovrebbe pagare alla Cassa pensioni, come datore di lavoro, per il periodo 1° gennaio 1962-30 giugno 1962.

È ovvio che, se l'aumento dei contributi viene rinviato al 1° gennaio 1963, lo Stato formalmente risparmia i 142 milioni, perchè non li paga, non essendoci aumento dei contributi; quindi si avrebbe un articolo che prevede una copertura che non servirebbe a coprire niente, in quanto l'aumento non si verificherebbe.

Ripeto, è assurdo, mi pare, il voler tacere. Il far finta di non accorgersi di questa incongruenza sarebbe veramente una cosa che non tornerebbe a nostra lode, perchè significherebbe aver mantenuto una copertura pur sapendo che l'onere non ci sarà affatto.

Pregherei, pertanto, la Commissione innanzitutto di meditare su questo punto.

Dirò subito, perchè vi rendiate conto della portata finanziaria della norma in questione, che la perdita della Cassa per un anno di ritardo nell'aumento del contributo ammonterebbe a circa 250 milioni, di cui 215 sarebbero a carico dello Stato.

Ai dirigenti della Cassa ho chiesto cosa pensano della questione. Naturalmente essi dicono che, se si mantenesse inalterato il testo del disegno di legge, praticamente la Cassa dovrebbe sopportare ugualmente l'onere delle nuove pensioni, intaccando però le riserve patrimoniali. È evidente, d'altra parte, che non si possa nè si debba addossare tutto l'onere allo Stato.

Ora, il patrimonio della Cassa è molto modesto. Tengo a informarvi che esso è attualmente di circa 900 milioni, che non è certo una grossa somma. La Cassa non ha un gran movimento di denaro, data la limitatezza del numero dei dipendenti, ma poichè è previsto un progressivo aumento di ufficiali giudiziari, soprattutto di aiutanti ufficiali giudiziari, di cui pare vi sia carenza nei tribunali, è evidente che non si può permettere che si disponga disinvoltamente delle esigue riserve patrimoniali della Cassa.

Vengo ora al problema sollevato da alcuni emendamenti presentati dal collega Riccio, che mi ha pregato di illustrarli.

Il problema si riferisce agli ufficiali giudiziari andati in pensione tra il 1° luglio 1955 e il 1° gennaio 1960. Essi dicono: noi, con lo aumento del contributo da 1.200 lire a 120.000 lire annue abbiamo in certo senso sopportato un sacrificio contributivo, così come lo hanno sopportato coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 1960 fino all'entrata in vigore della nuova legge. Perchè, coloro i quali sono andati in pensione dal 1° gennaio 1960 ad oggi, pur avendo pagato gli stessi contributi nostri, debbono avere un trattamento migliore, valendosi dell'aumento retroattivo delle nuove pensioni, mentre noi, che abbiamo ugualmente pagato, almeno negli ultimi anni, le 120.000 lire annue, dovremmo essere trattati come tutti coloro, anche più vecchi, per quanto pochi, che non hanno mai neppure pagato le 120.000 lire, ma soltanto 1.200 lire all'anno?

Questo gruppo di pensionati tra il 1955 e il 1960 pare che consti di una settantina di unità. Essi chiederebbero, in sostanza, di essere parificati ai nuovi pensionati. Essi non concludono, naturalmente, che sia dato di meno agli altri, ma chiedono che sia fatto per loro ciò che è stato fatto per gli altri.

È ovvio che, da un punto di vista strettamente finanziario, si potrebbe rispondere che l'aumento dei contributi è stato calcolato in modo da coprire l'aumento della pensione solo dal 1° gennaio 1960 in poi. Non v'è dubbio che vi sarebbe un onere eccessivo della Cassa pensioni se noi, oltre a concedere eventualmente la retrodatazione dal nuovo trattamento fino al 1955, non facessimo anche il conto per aumentare ulteriormente i contributi, che già da 120.000 e 79.200 passano a 235.000 e a 164.500 lire, a seconda della categoria.

Teniamo presente, però, che la retrodatazione, per così dire, del nuovo trattamento è già prevista dall'articolo 9, riguardante le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio. Si tratta di un numero limitato di pensioni, che sono state prese in considerazione per ragioni di equità. Per le altre pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960, l'articolo 10 stabilisce:

« Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, prendendo a base:

1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure della rendita vitalizia costante contemplata dalla lettera *c*) dell'articolo 2 della legge stessa;

2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria, ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.

Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito: *a*) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 50.000, nonchè dell'importo di lire 9.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 270.000; *b*) dalla ren

dita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 2 ».

È evidente che non discuteremo sui vantaggi che sono già previsti: si tratta di vedere se vi siano ragioni e possibilità di dare anche ai pensionati tra il 1955 e il 1960 il trattamento nuovo, come per i pensionati con privilegio, o, se invece, debba essere sufficiente questo trattamento di riliquidazione che è notevolmente superiore a quello attuale, come adesso vi dimostrerò, o se, infine, la Commissione debba cercare una via di mezzo perchè in qualche modo venga stabilita una certa differenza di trattamento, sia pure modesta, per questa particolare categoria centrale, diremo così, costituita da coloro che andarono in pensione tra il 1955 e il 1960.

Per concludere la mia esposizione vorrei darvi notizia di quelli che sarebbero i termini finanziari a cui noi dobbiamo riferirci. Abbiamo tre esempi di quello che comporterebbe la proposta modificazione della legge attuale: i pensionati dopo 25 anni di servizio godono oggi, se pensionati prima del 1° gennaio 1960, rispettivamente di 273 mila lire annue e 308 mila lire annue secondo che siano cessati dal servizio non avendo, o avendo, raggiunta l'età di 70 anni. Col nuovo trattamento previsto dal presente disegno di legge i pensionati *post* 1960 verrebbero portati, dopo 25 anni, a circa 489 mila lire che è la cifra che risulta dall'aggiungere la rendita di cui alla tabella *A*: 410.900 più le 78 mila fisse, cioè 489 mila.

R U G G E R I . Indipendentemente dal l'età?

O L I V A , *relatore*. Il nuovo trattamento prescinde dall'età e sarà unificato, così che da 273 mila e da 308 mila passerà ad un unico trattamento di lire 489 mila circa. I pensionati anteriormente al 1960, invece, con la riliquidazione prevista dall'articolo 10, verrebbero invece ad avere 413 oppure 448 mila lire, a seconda della categoria, quindi dalle 273 e dalle 308 mila oggi godute passerebbero a 413 oppure a 448 mila, mentre il nuovo trattamento completo darebbe 489 mila. Come si vede si tratta di un aumento di quasi il 50 per cento, pur restando ad un livello inferiore a quello delle pensioni *post* 1960.

P R E S I D E N T E . E senza alcun sacrificio da parte loro ?

O L I V A , *relatore*. No, perche sono in pensione. E veniamo agli anni 30 di servizio: a trent'anni la pensione attuale è di lire 323 mila o 371 mila, rispettivamente, a seconda che si siano raggiunti o meno i 70 anni. Il nuovo trattamento completo sarebbe di 638 mila 300 lire; il trattamento transitorio risulterebbe, in media, di circa 530 mila lire per quelli andati in pensione prima del 1960 in base alla riliquidazione con 30 anni di servizio. Con 40 anni di servizio, invece, contro l'attuale trattamento di 458 mila o 529 mila e di contro a un trattamento nuovissimo, diciamo così, per i nuovi pensionati di 1.064.000 lire, i pensionati *ante* 1960 verrebbero ad ottenere 755 mila lire con la riliquidazione di cui all'articolo 10.

Come vedete l'aumento è notevole. Naturalmente i pensionati tra il 1955 e il 1960 lamentano che i pensionati di pari condizione precedente, diventati per la legge del 1959 dipendenti statali o parastatali, si trovino senza colpo ferire portati al trattamento nuovissimo. È una questione di equità comparativa.

Ora se la Commissione ritenesse di dover prendere in considerazione questa particolare posizione del gruppo di pensionati fra il 1955 e il 1960, io suggerirei di prendere in considerazione il periodo di questi 5 anni, anche per una soddisfazione morale e per una questione di equità. La quota fissa di 50 mila lire per gli ufficiali giudiziari (e di lire 35.000 per gli aiutanti) che in sede di riliquidazione viene riconosciuta dall'articolo 10 a tutti i pensionati, per i primi 15 anni, potrebbe essere, cioè, gradualmente avvicinata alle lire 193.700 (e rispettivamente alle lire 135.590) che la nuova legge riconosce come base a chi abbia compiuto i 15 anni di servizio minimo. Si potrebbero cioè aumentare le 50 o le 35 mila lire di 10 mila (e rispettivamente 7 mila) lire per ciascun anno in più del 1955, secondochè il pensionamento sia avvenuto nel 1956 o nel 1957 e così via, dando al quinto anno 100 mila lire (anzichè 50) di quota fissa agli ufficiali giudiziari, e 70 mila lire (anzi-

chè 35) agli aiutanti. Se invece di 10 o 7 mila lire in più all'anno volessi anche darne 20 o 14 mila, resteremmo sempre sotto il livello delle pensioni che saranno concesse dalla nuova legge ai pensionati *post* 1960. Aggiungo che tutto questo non comporterebbe nessun maggiore onere per lo Stato, ma lo comporterebbe per la Cassa pensioni, che sarebbe però in condizioni di provvedervi, dato che questa Cassa sarebbe disposta persino ad assorbire la perdita di un anno di maggiori contributi, cosa che però noi dobbiamo evitare per ragioni di moralità amministrativa. Trattandosi in fondo di pochissime persone e per di più assai anziane ritengo che la Commissione sarà d'accordo nel concedere quanto più è possibile per accontentarle

P R E S I D E N T E . Nell'esprimere vivissimo compiacimento per la diligentissima e documentata relazione del collega senatore Oliva, vorrei chiedere qualche chiarimento. Come mai le osservazioni che il nostro relatore ha fatto e che ci sono pervenute numerosissime dal gruppo di ufficiali giudiziari pensionati, non sono state prospettate alla Camera? Perchè soltanto qui dobbiamo meditare sulle conseguenze di questa lacuna? Nessuna preclusione all'esame e anche all'accoglimento di queste modeste domande, in sostanza, di poche lire; senonchè, modificandolo, bisogna rimandare il provvedimento alla Camera.

R U G G E R I . Tanto ci deve sempre ritornare...

P R E S I D E N T E . L'eventualità che il provvedimento torni alla Camera dei deputati, forse è da considerare con una certa inquietudine, poichè quanto c'è nell'aria può far temere che tale ritorno ritarderebbe di non poco l'*iter* del provvedimento stesso. È da ponderare seriamente se, per dare un vantaggio legittimo a pochi ufficiali giudiziari anziani i quali peraltro non hanno avuto la diligenza di prospettare la loro domanda davanti alla Camera dei deputati, si debba ritornare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento e magari per un tempo non breve, danneggiando tutta la massa degli ufficiali giudiziari cessati dal servizio. Se però è necessaria la modifica all'articolo 16 prospettata dal relatore, e il provvedimento deve quindi ritornare comunque alla Camera, ritengo che noi possiamo, se opportuno, deliberare tranquillamente anche ulteriori modifiche atte a risolvere la questione sollevata dal cennato gruppo di pensionati. Pregherei il senatore Oliva di chiarirci il punto.

O L I V A , *relatore*. Indipendentemente da ogni nostra decisione al riguardo — e quindi anche se approvassimo in pieno, per quanto concerne la questione dei pensionati fra il 1955 e il 1960, il testo della Camera dei deputati — il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera. La 5ª Commissione infatti, per la dovuta coscenziosità nello svolgimento delle sue funzioni ed anche per ragioni obiettive, non può lasciare l'articolo 12 del provvedimento così com'è: noi provocheremmo in tal modo il ritardo dell'incasso dell'aumento dei contributi per un anno e con ciò danneggeremmo sensibilmente la Cassa pensioni; tale danno però non ha necessità di copertura ai sensi dell'articolo 81, ma anzi si determinerebbe un risparmio allo Stato, il quale, essendo chiamato a integrare i contributi personali degli iscritti, dovrebbe sostenere buona parte del peso dell'aumento dei contributi e perciò (se noi tacitamente ritardassimo l'inizio dell'aumento dei contributi al 1° gennaio 1963) eviterebbe tale maggior onere per un anno e la somma resterebbe a disposizione. Non so però se la 5ª Commissione possa far finta di non accorgersi di questa anomalia

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare la Commissione di tenere presente che l'approvazione del disegno di legge in esame è profondamente attesa e che le ragioni dette dal Presidente circa l'opportunità di non rinviare il disegno di legge stesso alla Camera sono le più valide. Quanto alla anomalia constatata dal relatore, in fondo non porta nessun danno all'Erario, e questa è la cosa, a mio avviso, più importante. Ora, rinviare l'approvazione del disegno di legge, rischiare che non se ne veda l'approvazione, dato che non si può prevedere quello che potrà

succedere nel frattempo, è forse un danno maggiore di quello che faremmo volendolo completare. Per quanto riguarda il trattamento speciale di quel gruppo di pensionati che resterebbe non adeguato, si potrebbe fare anche un ordine del giorno: non cadrebbe per questo il mondo. Si potrebbe tenerlo presente in una prossima occasione. Comunque il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

B E R G A M A S C O . Capisco che la legge sia vivamente attesa da quelli che sono già in pensione; però coloro che non ci sono ancora hanno tempo di vedere perfezionato il provvedimento del quale ora non usufruiscono; quindi questi ultimi non possono avere nulla in contrario a che la legge torni alla Camera. Ciò premesso, a me pare che, per i motivi esposti dal relatore, il disegno di legge non debba essere approvato così com'è.

R U G G E R I Sono d'accordo col relatore circa l'opportunità di modificare l'articolo 12, dato che è nello spirito stesso del provvedimento che questo debba entrare in vigore il 1° gennaio 1962: quindi la maggiorazione dei contributi deve decorrere da quella data. Se anche, nel caso in cui facessimo finta di non vedere, l'Erario guadagna 143 milioni, francamente non è una cosa da farsi; noi sottraiamo alla Cassa 143 milioni . . .

O L I V A , *relatore*. Molti di più! 143 milioni sono soltanto quelli a carico dello Stato . . .

R U G G E R I . . . più i maggiori contributi personali che non verrebbero versati per tutto l'anno 1962. Credo poi che, se noi lo modifichiamo, la Camera non tratterrà il provvedimento mesi e mesi; anzi, penso che potrà esaminarlo subito, essendo stato messo più in armonia anche con lo spirito che lo informa. Comunque sono favorevole alla proposta fatta dal relatore.

O L I V A , *relatore*. Mi rimetto alla decisione di massima della Commissione prima di fare in modo concreto delle proposte. Il vostro relatore ha voluto soltanto spiegare e prospettare un inconveniente di formulazione legislativa che, vorrei dire, si impone alla attenzione della Commissione, che la Commissione finanze e tesoro non poteva fare a meno di rilevare e non può quindi ignorare.

R U G G E R I . Sono d'accordo sulla proposta del relatore di modificare l'articolo 12; bisognerebbe anche accogliere la richiesta degli ufficiali giudiziari andati in pensione tra il 1955 e il 1960. Bisogna pur dare una decorrenza, e mi pare che quella del 1960 sia troppo ravvicinata: bisognerebbe risalire al 1° gennaio 1955. In tal modo la differenza di spesa diventerà di 15 milioni in più per la Cassa quando la Cassa andrà ad incassare i maggiori contributi.

O L I V A , *relatore*. Una perdita, cioè, molto minore di quella che provocheremmo se, non apportando alcun emendamento, ritardassimo di un anno la decorrenza dell'aumento dei contributi.

R U G G E R I . Noi intanto, con la modifica dell'articolo 12, diamo alla Cassa 200 milioni, e poi ci sarà un incremento nel numero degli ufficiali giudiziari di nuova assunzione ed evidentemente fra 40 anni la Cassa — in 40 anni avrà accumulato maggiori riserve — avrà registrato un incremento anche nelle entrate. Per questa ragione sono del parere di modificare gli articoli 12 e 8, e, di conseguenze, quelli 10 e 16

O L I V A , *relatore*. L'articolo 8 non andrebbe modificato, tutt'al più completato con il trattamento transitorio. Modificare l'articolo 8 per portare la data dal 1° gennaio 1960 al 1° luglio 1955 significherebbe estendere il nuovo trattamento al gruppo in questione.

R U G G E R I . Io proporrei che si effettuasse una graduazione dal 1955 al 1960.

O L I V A , *relatore*. In questo caso non potremmo esimerci dal calcolo di un maggiore aumento dei contributi. Io non mi oppongo decisamente, ma rilevo che occorre

rebbe chiedere alla Cassa pensioni se ritiene di accettare o no la proposta.

P R E S I D E N T E . Io direi di approvare la tabella graduale prospettata dal relatore, che avvicina i vari trattamenti. Fra tre o quattro anni potrebbe essere effettuato un pareggio.

R U G G E R I . Non potrebbe, allora, stabilirsi una quota unica?

O L I V A , *relatore*. La mia proposta, ripeto, si basa sulla considerazione che gli interessati non hanno pagato in quattro anni, come contributi, una grossa somma in più, ma hanno pagato poco di più.

G I A C O M E T T I . Senza entrare nel merito del provvedimento, desidero fare una osservazione di carattere generale.

A me sembra che noi ci preoccupiamo eccessivamente delle conseguenze del far ritornare il disegno di legge alla Camera. La Camera dei deputati non si è mai troppo preoccupata di rinviarci modificato ciò che noi avevamo approvato.

Di fronte alle considerazioni pratiche svolte dal relatore, di fronte ai rilievi del senatore Ruggeri, desidero far presente che se noi, come legislatori, desideriamo fare l'interesse dello Stato e dei singoli, non dobbiamo astenerci dal prendere delle decisioni che riteniamo giuste per l'affannoso timore di prolungare l'*iter* di un provvedimento.

O L I V A , *relatore*. Ringrazio il senatore Giacometti. Debbo però riconoscere che una parte dei pensionati verrà danneggiata da un ritardo dell'approvazione del disegno di legge. Questo dico per essere obiettivo. Ad ogni modo, ove anche si decida di rinviare il provvedimento alla Camera con le modificazioni necessarie, io non sono in grado, in questo momento, di formulare in modo definitivo gli emendamenti prospettati. Si tratta di cifre piuttosto cospicue, per le quali occorre un accordo sia da parte del Governo che della Cassa pensioni. Si tratta anche di questioni tecniche che dovrebbero essere definite dagli uffici competenti. Mi rimetto perciò alle decisioni del Presidente.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno precisare se il rinvio alla Camera è necessario per la modifica da apportare all'articolo 12, e formulare debitamente gli emendamenti in modo da evitare la possibilità di un ritorno a noi del disegno di legge. Questo per non danneggiare ulteriormente le categorie interessate.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur prospettando l'opportunità di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, mi rimetto alla Commissione. Sono, ad ogni modo, a disposizione per gli eventuali chiarimenti.

O L I V A , *relatore*. Cercherò di mettermi in grado di riferire alla Commissione al più presto e possibilmente domani stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do al relatore incarico di precisare gli emendamenti prospettati e di sottoporne il testo alla Commissione nella prossima seduta, da tenersi domani alle ore 9,30.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio a detta seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962.

S P A G N O L L I , *relatore*. La legge n. 1016, il cui articolo 5, terzo comma. il presente disegno di legge si propone di prorogare, prevede, all'articolo 1, contributi statali sugli interessi relativi a mutui concessi da istituti di credito speciale (operanti a medio termine) per il finanziamento a medie e piccole imprese commerciali, per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

I contributi statali sono concessi, secondo quanto stabilisce all'articolo 5 la legge suddetta, per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 1961 ad un tasso del cinque per cento; tale tasso è ridotto alla misura del tre per cento per le zone del Mezzogiorno.

Dunque, decadenza entro il 31 dicembre 1961 della concessione del contributo sugli interessi. Entro tale data, però, il provvedimento non ha potuto esaurire la sua efficacia, dato che vi sono tutt'ora domande in sede istruttoria, come ricorda la relazione che accompagna la proposta dei deputati Belotti e De'Cocci.

Infatti, in base ai dati che ho potuto acquisire, risulta che entro il 31 dicembre 1960 non era ancora pervenuta nessuna domanda da parte di coloro che hanno diritto di fruire dei benefici della legge. Alla data del 31 marzo 1961 erano pervenute 102 domande, per un importo di lire 627.350.000; al 26 giugno 1961, 408 domande, per un importo di lire 2.970.820.000; a fine agosto 1961, 633 domande per lire 4.518.795.000 e infine al 14 dicembre 1961, 1227 domande per un importo di lire 8.157.905.000.

Di tali domande ne sono state accolte 1192 per un importo di lire 7.401.885.000 e con un impegno di spesa, a carico del Ministero dell'industria e del commercio, di lire 163 milioni e 559.300 su 300 milioni disponibili. Ecco il punto: al 31 dicembre 1961 si era previsto un impegno di spesa di circa lire 163 milioni su 300 milioni disponibili. È questo il motivo per il quale i deputati De' Cocci e Belotti avevano proposto un anno di proroga, perchè potesse effettuarsi l'utilizzo completo della somma disponibile. Senonchè, in sede di discussione della proposta alla Camera, il termine di un anno è stato ridotto a sei mesi.

Non risultano chiari i motivi di tale restrizione, ma pare che l'acceleramento del lavoro in questi ultimi tempi sia stato cospicuo e che quindi basteranno sei mesi per esaurire il *plafond* di 300 milioni. D'altro canto è stato anche osservato che questo disegno di legge deve considerarsi come un primo tentativo di venire incontro al settore del commercio; ma che occorrerà approntare un provvedimento che affronti in modo più organico il problema relativo al settore delle aziende commerciali.

Mi sembrano, questi, motivi che possono far accettare tranquillamente il provvedimento, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, in attesa del nuovo provvedimento cui accennavo, che, da notizie assunte in via breve, sembra sia in corso di approntamento presso il Ministero competente.

Per quanto riguarda il parere della 9ª Commissione, esso è stato espresso in senso favorevole in data 17 gennaio 1961

R O D A . Nulla vieta di accettare la proroga in questione. Soltanto vorrei fosse chiarito dal relatore un altro aspetto del provvedimento.

È un fatto insolito, mi si consenta, che un *plafond* di apertura di credito, diciamo così, concesso dallo Stato — il che presuppone delle condizioni di favore nei confronti di un settore che è assetato di credito, come quello dell'industria e commercio e dell'artigianato soprattutto, assetato, perchè il credito normale è quello che tutti conosciamo — è un fatto insolito, dicevo, per non dire addirittura comico, che ci si trovi di fronte ad una richiesta di proroga, non perchè occorrano nuovi stanziamenti, essendosi i vecchi

gia consumati, ma perchè le concessioni fatte dallo Stato non sono state utilizzate. In altri termini le scarpe nuove che lo Stato ha concesso a questi piccoli artigiani non sono state calzate, eppure si tratta di scarpe a prezzo conveniente, che dovrebbero far marciare più speditamente il credito.

S P A G N O L L I , *relatore*. Da questo punto di vista, poichè anche io ho avuto qualche perplessità, ho cercato di assumere informazioni anche dagli istituti che provvedono a questa bisogna. Mi è stato fatto osservare, tra l'altro, che le piccole aziende, ad esempio, non hanno garanzie sufficienti e questo sembra il motivo preponderante del limitato assorbimento del *plafond* pertinente a tale settore. Io non sono riuscito ad addentrarmi di più nella questione.

Vorrei poi osservare, a questo proposito, che non è un fatto nuovo che disposizioni da noi varate non siano utilizzate per mancanza di iniziativa da parte degli interessati. Sarà capitato anche al senatore Roda, come è capitato molte volte anche a me, di constatare, non solo in questo settore (qui si tratta di piccoli commercianti), ma in altri più importanti, come quello dell'esportazione, ad esempio, che aziende di un certo rilievo ignorassero l'esistenza di disposizioni delle quali avrebbero potuto godere.

Questa spiegazione vale per quel che vale. È da rilevare purtroppo, però, che la conoscenza della legge in Italia non è arrivata ad una penetrazione tale per cui tutti si valgano delle norme legislative, una volta che sono state emanate.

Altre spiegazioni non saprei dare. Sta di fatto che la proroga è stata, secondo me, giustamente ridotta, dalla Camera dei deputati, a sei mesi, ritenendosi, evidentemente, che oltre quel limite di tempo il provvedimento non sarebbe più adeguato alle esigenze della categoria.

M A R I O T T I . Non mi sembra che le giustificazioni addotte ora dal senatore Spagnolli siano le vere: per lo meno sono molto marginali. Non c'è dubbio che la considerazione che la legge in Italia non venga conosciuta come dovrebbe esserlo dalle categorie interessate non centra il problema, in questo caso. Secondo me, quando il commerciante deve contrarre dei debiti, e piuttosto onerosi, non bisogna lusingarlo con un saggio di interesse che va dal 3 e mezzo al 4 per cento, ma al quale poi, appunto in seguito a tutte le garanzie che vengono richieste dagli istituti di credito, le spese di contratto eccetera, si aggiungono altre spese, per cui l'onere sale a cifre piuttosto gravi. È ovvio che il piccolo o anche il medio commerciante, là dove è soggetto alla spada di Damocle delle decisioni di un proprietario, è disposto ad assumere degli oneri piuttosto gravi, peraltro ammortizzabili in parecchi anni, purchè abbia per lo meno avuto la consolazione di una legge che dia finalmente il riconoscimento dell'avviamento commerciale; e a meno che il proprietario non chieda affitti troppo onerosi.

Poi vi è un altro ragionamento: il fattore dei supermercati, che pone il piccolo commercio in situazione precaria. Quindi ci troviamo in presenza di una contrazione piuttosto grave delle vendite, e manca l'incasso costante che dovrebbe sopperire alle spese di esercizio e di gestione, nonchè al pagamento di una quota di ammortamento interessi; ciò vuol dire per molti commercianti andare incontro al fallimento. Il piccolo commercio non sa più che via scegliere: se associarsi, ad esempio, in forma consortile per l'acquisto collettivo. Ma per attrarre il consumatore egli ha bisogno di abbellire il negozio, di attrezzarlo e per fare ciò gli occorrono mezzi che non ha, finchè il commercio non verrà assistito dalla legge dell'avviamento commerciale e da un livello di canoni di affitto sopportabile. Sono queste ed altre le ragioni, secondo me, fondamentali per cui non riusciamo ad utilizzare completamente il *plafond* che è stato destinato a dare al commercio una situazione più adatta alle sue esigenze.

A parte poi c'è un criterio piuttosto rigido degli istituti di credito nel dare le somme necessarie, criterio che non lascia nessun margine per il piccolo credito di esercizio. Anche la concessione di crediti su scorte e materie prime da immagazzinare non consente alcuna percentuale per le spese di esercizio, che darebbe un po' di respiro al commerciante. Anche questa è una ragione

per cui il disegno di legge in esame diventa praticamente inoperante.

Pertanto le richieste di mutui vengono avanzate soltanto da coloro che hanno una certa espansione nelle vendite, che sono titolari di una azienda piuttosto florida o che hanno il locale in proprietà, e possono quindi competere con altre aziende. Per tutti gli altri queste agevolazioni sono palliativi. Tutte le leggi in materia diventano operanti solo se vengono confortate da altre leggi che al soggetto diano una certa tranquillità ed anche un certo coraggio nel quadro, si intende e si capisce, di una determinata percentuale di rischio. In caso contrario, cioè nella realtà attuale, non soltanto viene decurtato il reddito che i commercianti guadagnavano normalmente, ma questi finiscono per essere oberati anche dai debiti contratti verso gli istituti di credito.

Questa, secondo me, la diagnosi della situazione delle piccole aziende commerciali — non si fallisce nemmeno più; i tribunali non si interessano che di aziende di un certo peso e le piccole aziende da due o tre milioni di debiti, le lasciano andare — che sono paralizzate dalle cause sopra esposte. Poi abbiamo uno spostamento di piccoli commercianti che vanno a fare i banconieri in quanto sono stati schiacciati dalla pressione delle grandi aziende: vi è una modificazione profonda nel settore, di cui noi non ci accorgiamo neppure e continuiamo ad emanare delle leggi, come se il mondo fosse sempre quello del passato.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*, Con la legge n. 949 del 25 luglio 1952 veniva costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine. Leggo infatti l'articolo 17 della legge suddetta che dice testualmente: « È istituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, allo ampliamento o alla costruzione di impianti industriali ».

Il provvedimento in esame, a mio parere, si inquadra esattamente nelle nuove esigenze che si delineano, in aderenza a situazioni contingenti del mercato monetario e finanziario, e vuole concorrere a snellire e rafforzare l'azione dell'Istituto sulla base di una esperienza quasi decennale.

Mi riferisco alle disposizioni di maggior peso del provvedimento, che sono quelle di cui all'articolo 2, comma ultimo, che prevede la erogazione di contributi, in sostituzione o ad integrazione delle operazioni di rifinanziamento; ed altresì quelle contenute nell'articolo 4, che prevede la pianificazione annuale delle operazioni e dei relativi mezzi da destinare alle stesse nei vari settori di intervento (piccole e medie imprese del settore industriale e commerciale — crediti derivanti da rapporti economici con l'estero).

Premetto subito che la facoltà di cui all'articolo 2, comma ultimo, è di notevole importanza e si raccomanda alla nostra più meditata attenzione. L'azione di incentivazione creditizia è sempre stata svolta direttamente dallo Stato sul piano di un definito ordine di intervento a favore di particolari settori del nostro sistema economico.

Per rimanere nel campo del credito a medio termine mi limito a ricordare le norme della legge n. 1016 del 16 settembre 1960 (articolo 6) che prevedono il contributo dello Stato agli interessi relativi a finanziamenti di spese di impianto delle imprese commerciali, e le norme della legge n. 635 del 1961, che prevede, all'articolo 18, a favore del Mediocredito, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di finanziamento statutarie, a copertura della differenza di tasso fra le operazioni attive e quelle passive.

Se nulla vieta allo Stato di trasferire ad una impresa pubblica, quale il Mediocredito centrale, una particolare funzione, non si può non rilevare che consentire al Mediocredito centrale di assistere le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad operare con esso non con il rifinanziamento, ma con contributi agli interessi, sostitutivi totali o parziali dei rifinanziamenti, significa innovare profondamente non solo la forma ma anche la sostanza dell'attività creditizia. Ci troviamo qui, per la prima volta, di fronte ad una incentivazione nel settore degli interessi, che viene deferita, con l'articolo 2, al Mediocredito centrale.

Il provvedimento, evidentemente, si inserisce nell'attuale nostra situazione del mercato monetario e finanziario, con una azione sempre più qualificata e determinante e quindi di propulsione del nostro sistema economico-produttivo nelle due componenti investimenti ed esportazione.

La relazione al provvedimento parla di misure di rafforzamento dell'attività dell'Istituto, ma non ci documenta nè ci illumina. In effetti la ragione di queste misure deve trovarsi nella indubbia incipiente tensione del mercato finanziario e monetario, pur contrastata felicemente dall'Istituto di emissione con opportune e tempestive misure (prestiti in valuta estera alle banche, rimborso buoni novennali 1953-62 con obbligazioni del « Piano Verde »). In effetti si è dovuto constatare che il Mediocredito ha visto ridursi le sue liquidità, senza poterle ricostituire nè con l'aumento del fondo di dotazione (a causa della rigidità del bilancio statale), nè con l'acceleramento dei tempi di incasso dei mezzi finanziari ad esso concessi con la legge 1° novembre 1957, n. 1087 (mutui del Tesoro a valere sui prestiti consentiti dal Governo americano a quello italiano ai sensi dell'accordo sui *surplus* agricoli) e con la legge n. 1196 del 3 dicembre 1957 (mutuo di 60 miliardi a valere sui rimborsi del credito concesso al Governo argentino) nè infine con la fonte sussidiaria del ricorso al sistema bancario, verso cui ha impegni in essere per 98 miliardi al 31 ottobre 1961 contro disponibilità proprie pari a 37 miliardi circa.

Infatti, in base ai dati che ho potuto reperire, risulta che gli impegni, al 31 ottobre 1961, ammontano a 98 miliardi, impegni che figurano in una elencazione completa, verso l'I.M.I., il C.I.S., l'E.F.I., il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, l'I.R.F.I.S., il Centro banca, gli Istituti regionali del Mediocredito per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Trentino, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio il Friuli, l'I.SV.E.I.MER., la Bancoper e la Mediobanca; mentre da un appunto che ho potuto avere dal Mediocredito centrale risulta che la disponibilità presso la Tesoreria centrale e Banche è di 36 miliardi 924 milioni 989 mila 257. C'è questa situazione di differenza fra impegni e disponibilità, ma non si deve dare molto peso a tale rapporto in quanto il ricorso sussidiario al sistema bancario, attesa la particolare articolazione del sistema di raccolta del Mediocredito centrale, si deve considerare fisiologico e non patologico. Quindi ci sarebbe da riflettere se ad un certo momento si potessero aumentare i fondi di dotazione del Mediocredito centrale e consentire, a tempo limitato, la facoltà di concedere i contributi di cui al comma ultimo dell'articolo 2.

Per quanto concerne la pianificazione annuale delle operazioni e dei mezzi relativi, di cui all'articolo 4, sono favorevole senza riserve. Le norme di cui all'articolo 2 e allo articolo 4 sono le norme fondamentali di questo provvedimento; poi vi sono le norme di carattere secondario, quale è quella di cui all'articolo 1, con la quale viene varata la denominazione nuova dell'Istituto, che si chiamerà « Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ». È una denominazione di convenienza, di mag-

giore proprietà, e su di essa credo non vi sia molto da dire...

R U G G E R I . Ho l'impressione che la parola tradisca il pensiero...

P A R R I . Allora ci vogliono mettere le grandi imprese . . .

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge sono precisati quali sono gli istituti a cui bisogna dare i crediti.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È stata mutata la denominazione perchè l'attività dell'Istituto si svolge anche in altri settori, come quello per l'esportazione.

S P A G N O L L I , *relatore.* Esatto. E mi pare che da questo punto di vista possa essere legittimo anche il cambiamento del nome. Gli altri articoli mi sembra che non abbiano bisogno di particolari spiegazioni, perchè gli articoli fondamentali sono proprio, come ho già detto, il 2 e il 4. A questo punto non mi resta che proporre l'approvazione del provvedimento, che è stato già approvato anche dalla Camera dei deputati.

P A R R I . Avrei delle perplessità circa la *ratio legis* di questo provvedimento. Mi pare, ad esempio, che il ricorso al sistema bancario, secondo l'attuale situazione prospettataci dal relatore, non possa essere molto ampliato; più interessante sarebbe stato procurare maggiori mezzi.

Inoltre, se la spiegazione addotta per il cambiamento di denominazione dell'Istituto può ritenersi fondata, date le funzioni nuove che l'Istituto stesso va assumendo, non più limitate al settore industriale, ma interessanti anche quello dell'esportazione, non altrettanto può dirsi per quel che riguarda il compito, attribuito al Consiglio generale dell'Istituto, di predisporre il piano generale delle operazioni che l'Istituto medesimo può compiere, piano che potrebbe rivelarsi in contrasto con la politica generale del Governo.

Domando pertanto al Presidente se non sia il caso di avere qualche delucidazione dal Ministero del tesoro sull'opportunità di alcune modificazioni di indirizzo previste dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In realtà, non comprendo appieno la portata della norma prevista al secondo comma dell'articolo 3 del testo pervenutoci dalla Camera. Essa così recita: « Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro del tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

S P A G N O L L I , *relatore.* Si tratta della legge che ha rielaborato tutto il sistema del credito alla esportazione.

P A R R I . Ma quali sono le disponibilità del fondo? A me sembra, ripeto, necessario qualche chiarimento. Occorrerebbe che il Ministero del tesoro ci dicesse qual'è la situazione, sia per quel che riguarda il settore delle esportazioni, sia per quel che riguarda le disponibilità dell'Istituto. Attualmente non si vede chiaro nella situazione, non ci si rende conto della portata di alcune norme previste dal disegno di legge. Questo desideravo osservare.

M O T T . Io sono d'accordo con il collega Parri che il disegno di legge vada attentamente esaminato. Si ha l'impressione che, attraverso le norme in esso contenute, si vogliano modificare le funzioni dell'Istituto, favorendo prevalentemente il settore dell'esportazione e lasciando vivere con mezzi propri i singoli istituti regionali del medio credito.

Occorrerebbe dunque conoscere con quali criteri verranno concessi i contributi.

M A R I O T T I . Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Parri e dal senatore Mott.

L'argomento in questione potrebbe collegarsi al discorso fatto di recente dal Governatore della Banca d'Italia e ad articoli

apparsi su riviste bancarie, in cui è stata rilevata un forte diminuzione della liquidità rispetto alla notevole liquidità che caratterizzò un certo periodo e dette addirittura al Governo del tempo la denominazione di « Governo della liquidità », vale a dire della possibilità di investimenti cospicui, consentendo uno sviluppo economico piuttosto rapido.

Ora, a me consta, non solo dal discorso, piuttosto allarmistico, del Governatore della Banca d'Italia, ma ancor più da notizie da parte della Banca nazionale del lavoro, del Banco di Napoli, ecc., che c'è tutta una tendenza ad una contrazione della liquidità.

Io confesso la verità. A me pare che sotto la nuova denominazione, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, si nasconda un criterio di discriminazione che si risolverebbe in un danno delle piccole e medie industrie, le quali non hanno, indubbiamente, garanzie sufficienti da offrire.

Ora, io vorrei che il Presidente si rendesse interprete, presso gli organi competenti, di un desiderio che io formulò e che credo rifletta il sentimento di tutti i componenti la Commissione.

Si tratta di questo: perchè, mentre in sede di discussione del bilancio dello Stato si è sempre parlato dell'entrata e della spesa, non si è mai parlato invece della circolazione fiduciaria e di tutti i mezzi di pagamento che in realtà caratterizzano la circolazione monetaria del nostro Paese? Forse, non so, perchè si tratta di materia ostica e assai complessa.

Ora, sarebbe oltremodo opportuno (ecco il mio desiderio) che il Governatore della Banca d'Italia o il Ministro competente venissero a farci una relazione in merito al rapporto che esiste fra la circolazione monetaria nel Paese e la riserva di valute pregiate, che costituiscono una certa garanzia, o che per lo meno disciplinano senza scompensi, senza allarmi l'importazione e l'esportazione, e quindi la bilancia dei pagamenti. Tutto questo va, a mio avviso, messo in relazione con il passaggio alla seconda fase del Mercato comune.

Non vi è dubbio che, allorchè i dazi doganali saranno ancora diminuiti, allorchè, quindi, non ci sarà protezione doganale, aumenterà il conflitto o la competizione delle piccole e medie imprese con altri mercati esteri, e ciò comporterà, per forza di cose, investimenti massicci per l'ammortamento dell'adeguamento tecnico di tutto il nostro apparato industriale. Vi è inoltre, indubbiamente, una tendenza politica di fondo ad andare incontro ai Paesi sottosviluppati, a cui partecipa l'Italia nell'ambito del M.E.C cioè a dire che anche l'Italia viene obbligata a dare un certo contributo ai Paesi sottosviluppati, evidentemente per cercare di inserire il Mercato comune in un più vasto sistema di comunità atlantica, sistema, dunque, di organizzazione economica mondiale, che cerca d'orientare anche il terzo mondo verso forme di stato o d'organizzazione politica nel senso desiderato dall'America.

Ora, a parte questo mio volo, che mi sembra, però, sia volo con i piedi in terra, è bene che si sappia qualcosa della nostra circolazione monetaria. In un Paese ancora arretrato, in cui sono necessari investimenti pubblici piuttosto massicci, è bene che si conoscano le ragioni di questa mancanza di liquidità. In realtà, se le valute pregiate sono immobilizzate, perchè non si utilizzano? Tutto rientra nel quadro di un sistema del credito, che dovrebbe attirare la nostra attenzione proprio per quel che riguarda la piccola e media impresa del commercio, che attraversa una fase di profonda modificazione di struttura.

Secondo quanto è previsto dal disegno di legge, sono certo che, tolto l'aiuto alle piccole e medie imprese, i denari andranno verso imprese che hanno un movimento maggiore. Noi non possiamo assolutamente prescindere dall'interesse che hanno gli istituti di credito a medio termine ad avere come correntiste ordinarie delle imprese, le quali apportino un movimento di denaro su cui si guadagna davvero.

Le cose non vanno viste a compartimenti stagni: è chiaro che le sezioni del Mediocredito sono collegate a tutta una serie di interessi, per cui non si preoccuperanno affatto della piccola impresa, che non ha movimento di denaro, ma si interesseranno solo alla grande impresa. E poichè le sezioni del Mediocredito, Banca del lavoro, Monte dei

Paschi, ecc., in sostanza concedono questo credito in base ad un parere del tecnico, si capisce che il tecnico darà sempre il suo parere favorevole dove vede prospettive di movimento di cassa e di danari, che consenta alla banca di poter ben lucrare.

Ora, in questo contesto di politica a largo respiro, ma che tocca un Paese arretrato come il nostro, con gli obblighi che gli derivano dal Mercato comune e dalla Comunità atlantica, che finalmente o il Governatore della Banca d'Italia, che ebbe ad esprimersi in modo allarmistico sulla situazione, o il Ministro del tesoro, che ha la prerogativa di controllo della circolazione monetaria dei mezzi di pagamento, dica come stanno le cose, in modo che finalmente i membri della Commissione finanze e tesoro possano trarre, da quanto venga detto, gli elementi utili per l'approvazione delle varie leggi. Credo che questo sia non solo corretto, ma obbligatorio, se si vogliono fare le cose seriamente!

S P A G N O L L I , *relatore*. Vi sono pubblicazioni del Governatore della Banca di Italia

P R E S I D E N T E . Sono infatti stati pubblicati i discorsi da lui tenuti in materia; in più esistono articoli scritti per riviste finanziarie dal Governatore stesso. Non mancano quindi elementi di giudizio.

Ad ogni modo, poichè la Commissione desidera ascoltare dai Ministri competenti una relazione sull'argomento, sarà bene rinviare la discussione del disegno di legge fino a quando non sarà possibile ottenere gli elementi richiesti.

R U G G E R I . Alle lettere *d*) *e*) ed *f*) dell'articolo 2, sono previste operazioni che non possono certo riferirsi a piccole e medie imprese.

S P A G N O L L I , *relatore*. Questo è evidente; ma bisogna tener presente che si tratta di un aggiornamento dei compiti dell'Istituto in base alla legge di ampliamento dei crediti all'esportazione; legge con la quale il Mediocredito è stato appunto abilitato ad operare in quel settore.

Inizialmente il credito veniva operato, per tradizione, in due settori: quello delle piccole e quello delle medie aziende. Ma l'estensione dei crediti per l'esportazione porta ora, come ho detto, ad operare il credito anche alle grandi aziende. Da qui il cambiamento di denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.

P R E S I D E N T E . Sarebbe desiderabile avere informazioni, dati e notizie, ai fini delle operazioni indicate all'articolo 2 e, in particolare, di quelle previste dalla legge n. 635 sulla consistenza dei fondi disponibili. Noi non sappiamo, infatti, quanta parte dei fondi è stata esaurita, nè se è rimasto un congruo margine di attività. Sarebbe pertanto opportuno che il relatore si procurasse tali dati.

S P A G N O L L I , *relatore*. Non è facile ottenere informazioni approfondite in materia. Il Governo dovrebbe facilitare l'opera del relatore, nella ricerca dei dati richiesti.

P R E S I D E N T E . Bisogna sapere in quale misura l'Istituto è autorizzato ad aumentare la propria efficienza. L'articolo 3 del provvedimento autorizza l'Istituto ad utilizzare, per tutte le operazioni a medio termine, il fondo stabilito dalla legge per il credito all'esportazione. Il senatore Parri è nel giusto quando si preoccupa che l'Istituto sia in grado di assolvere ai suoi compiti.

Prego pertanto il Ministero del tesoro di voler fornire, per quanto possibile, questi elementi al relatore.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro che sarà fatto tutto il possibile.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, per consentire alla Commissione l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » (1857) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine », già approvato dalla Camera dei deputati.

PARATORE. Poichè la questione è assai complessa, e gli elementi in nostro possesso piuttosto scarsi, proporrei un rinvio della discussione, al fine di permettere al relatore un approfondito esame della materia. Egli potrebbe rivolgersi al Ministero competente per ottenere tutti i dati ed i chiarimenti necessari.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ritengo si debba accedere alla proposta del Presidente Paratore. In effetti io avevo preparato una relazione infarcita di dati, la cui lettura avrebbe potuto risultare non troppo chiara per la complicazione costituita dai diversi trattamenti riguardanti i diversi istituti; complicazione veramente profonda, che avrebbe potuto sminuire il valore del provvedimento.

Dal punto di vista di una perequazione fiscale il disegno di legge è certamente tempestivo; così come presenta un indubbio interesse, sotto l'aspetto dell'entrata, per i Ministri competenti. Per quanto riguarda la sua articolazione, esso presuppone però un attento ed approfondito esame di tutte le norme di legge attualmente esistenti in materia poichè, così com'è attualmente impostato, può far correre il rischio di porre in non cale disposizioni precedentemente emanate, come la legge sui crediti all'esportazione, che qui è parzialmente disattesa, o disposizioni particolari, quali quelle riguardanti il credito al settore artigiano; per quanto riguarda queste ultime, infatti, mi sembra non si sia posta attenzione al fatto che le norme regolanti attualmente l'Artigiancasse prevedono alcune eccezioni.

Mi sembra inoltre che debbano essere studiate, meglio di quanto non abbia potuto fare con il rapido esame di questi giorni, le disposizioni concernenti il settore dell'agricoltura, perchè non avvenga che, mentre da un lato asseriamo che l'agricoltura necessita di continui aiuti, dall'altro ci si regoli in maniera del tutto opposta. Questa è una mia sommaria impressione, forse non precisa, che in questo momento non posso neanche adeguatamente convalidare; comunque mi sembra che, per il settore agricolo, ci si accinga a compiere qualcosa di contrario alla logica.

Ritengo anche che non si possa, in maniera assoluta, parificare istituti sul tipo dell'I.M.I. agli istituti ed alle banche privati, essendo presente nel Consiglio di amministrazione dei primi, per la loro stessa composizione, una rappresentanza veramente considerevole dello Stato; si tratta oltretutto, di istituti che non hanno scopo di lucro, anche perchè sorti in momenti storici in cui venivano loro concesse particolari agevolazioni in funzione di un'azione da esercitarsi nel settore interessato. Tali agevolazioni dovrebbero essere, non dico conservate, ma almeno limitate in modo da salvare qualcosa in loro favore.

Ora tutto questo richiede, com'è stato detto, un esame più approfondito, con l'ausilio degli organi pubblici competenti. Nel frattempo potrei provvedere a far distribuire alla Commissione la mia relazione, che gli onorevoli colleghi potrebbero iniziare ad esaminare.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo con la proposta del senatore Paratore e del relatore.

PRESIDENTE. Convengo che la proposta di rinvio è appoggiata su dati di fatto tali da dover essere condivisi da tutti

noi. La relazione del senatore Spagnolli, che è stata preparata con la consueta diligenza, verrà distribuita alla Commissione, in modo che tutti suoi componenti possano intanto avere elementi di giudizio e di discussione.

Pertanto, se nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Paratore, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari